

Repertorio n. 127.355

Raccolta n. 44.752

**ATTO DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE PAC 2/3, PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 2/3 IN LOCALITA' CAMPEDELLO, SOTTOSCRITTA IL 15 LUGLIO 2014.**

Oggi, 21.11.2019, col presente atto, da tenere in raccolta del Notaio autenticante, i sottoscritti signori:  
- Arch. Riccardo D'AMATO, nato a Vicenza il 20 aprile 1966, Dirigente Comunale, che interviene ed agisce in quest'atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VICENZA**, codice fiscale e partita IVA 00516890241, domiciliato per la carica a Vicenza presso la Sede comunale, a quanto qui di seguito autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 107, comma 3, lett. c), dell'art. 65 dello Statuto Comunale e del decreto di nomina sindacale P.G.N. 171792 del 16 novembre 2018, in qualità di Direttore del Servizio "Urbanistica" del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 5 settembre 2018,

- Renzo ZORZAN, nato a Vicenza il 23 aprile 1947, c. f. , che interviene ed agisce sia in rappresentanza del Consorzio Urbanistico denominato "**Consorzio PAC 3 Campedello**", con sede legale a Vicenza, in Strada Postumia n. 157, codice fiscale e partita IVA 03444200244, iscritto nel Registro delle Imprese di Vicenza al numero VI-326426 di REA, fondo consortile Euro 30.832,93, deliberato, sottoscritto e versato interamente nella misura esistente in base all'ultimo bilancio presentato, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio stesso, sia in rappresentanza dei signori:

- MENEGHETTI VITTORIO, nato a Vicenza l'11 dicembre 1931, residente a

, che ha dichiarato di essere coniugato in comunione legale, ma che i beni oggetto del presente atto sono beni personali, in forza di procura del maggio 2019 n. 32.729 rep. Notaio Francesco De Stefano che si allega sub A),

- MENEGHETTI ADRIANO, nato a Vicenza il 15 novembre 1934, residente a

, che ha dichiarato di essere coniugato in comunione legale, ma che i beni oggetto del presente atto sono beni personali,

- MENEGHETTI GIAMPAOLO, nato a Vicenza il 21 novembre 1941, residente a

, che ha dichiarato di essere coniugato in regime di separazione dei beni, PROPRIETARI IN TRE QUOTE UGUALI INDIVISE DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 1 - mapp. 889 di are 0.11, 993 di are 6.45 e 1000 di are 1.22 - superficie reale mq. 789 - superficie catastale

TIRA scritte a VICENZA  
il 21/11/2019  
E. 18906  
E. 200,00

REGISTRATO A VICENZA  
il 21/11/2019  
AL N. 18906  
E. 200,00

mq. 778 - Lotto 2 - mapp. 999 di are 1.50 e 994 di are 6.32 - superficie reale mq. 793 - superficie catastale mq. 782,

- PEGORARO FABRIZIO, nato a Vicenza il 28 febbraio 1966, residente a

, e

- GALVANETTO LUCIA, nata a Schio il 12 marzo 1969, residente a

, che hanno dichiarato di essere coniugi in separazione dei beni, PROPRIETARI DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 4 - mapp. 984 di are 5.05 - superficie reale mq. 505 - superficie catastale mq. 505;

- LAMESSO MICHELE, nato a Vicenza il 29 maggio 1971, residente a

, e

- PANAROTTO ISABELLA, nata a Vicenza il 13 maggio 1972, residente a

, che hanno dichiarato di essere coniugi in separazione dei beni, PROPRIETARI DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 5 - mapp. 985 di are 4.42 e 989 di are 1.87 - superficie reale mq. 637 - superficie catastale mq. 629,

- MONTENEGRO FERDINANDO, nato a Tripoli (Libia) il 28 dicembre 1945, residente a

, e

- LIBRALON MARIA BERICA, nata a Vicenza il 1° ottobre 1954,

, che hanno dichiarato di essere coniugi in regime di separazione dei beni, PROPRIETARI DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 6a - mapp. 1010 di are 0.13, 890 di are 1.46, 893 di are 3.16, 991 di are 1.05 e 901 di are 1.01 - superficie reale mq. 681 - superficie catastale mq. 681, e Lotto 6c - mapp. 892 di are 0.15, 894 di are 1.62, 900 di are 1.38, 905 di are 1.59 e 911 di are 1.87 - superficie reale mq. 667 - superficie catastale mq. 661,

- CISCO LIDIA, nata a Nanto (VI) l'11 dicembre 1949, residente a

, che ha dichiarato di essere coniugata in regime di comunione legale dei beni col Signor

- MENEGATTI GINO, nato a Castegnero l'11 gennaio 1950, residente a

PROPRIETARIA DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 6b - mapp. 988 di are 4.35 e 898 di are 2.68 - superficie reale mq. 706 - superficie catastale mq. 703;

- STECCA FLAVIO, nato a Longare (VI) il 17 luglio 1959, residente a

- ROSA NERI, nata ad Arcugnano (VI) il giorno 24 febbraio 1961, residente a

, che hanno dichiarato di essere coniugi in regime di comunione legale, PROPRIETARI DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 6d - mapp. 897 di are 3.42 e 910 di are 3.23 - superficie reale mq. 669 - superficie catastale mq. 665,

- BALIN PAOLA, nata a Vicenza il 26 febbraio 1978, residente a

, che ha dichiarato di essere coniugata in regime di separazione dei beni, PROPRIETARIA DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 7 - mapp. 906 di are 1.43 e 908 di are 14.77 - superficie reale mq. 1633 - superficie catastale mq. 1620,

- Riello Roberto, nato a Vicenza il 10 ottobre 1956, per "RIELLO GINO S.N.C. DI RIELLO ROBERTO & C.", con sede legale in Longare (VI), Via Bugano n. 54, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza: 01782180242, REA n. VI-183974, quale socio amministratore e rappresentante della predetta società, a questo atto autorizzato ai sensi dei patti sociali, PROPRIETARIA DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 8 - mapp. 902 di are 5.00, 936 di are 0.92, 939 di are 1.09 e 914 di are 4.95 - superficie reale mq. 1211 - superficie catastale mq. 1196,

- GUARATO PIETRO, nato a Longare (VI) il 28 maggio 1942, residente a

e  
- FRANCESCHETTO LUISA ELDA, nata a Longare (VI) il giorno 9 agosto 1943, residente a

, che hanno dichiarato di essere coniugi in comunione legale, PROPRIETARI DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 9 - mapp. 915 di are 4.17 e 918 di are 3.41 - superficie reale mq. 759 - superficie catastale mq. 758;

- GUARATO FILIPPO, nato a Noventa Vicentina (VI) il 12 agosto 1992, residente a

, che ha dichiarato di essere di stato civile libero, PROPRIETARIO DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 10 - mapp. 938 di are 0.64, 925 di are 0.80, 921 di are 0.12 e 916 di are 2.24 - superficie reale mq. 380 - superficie catastale mq. 380;

- SARTORI ALESSANDRO, nato a Vicenza il 4 marzo 1980, residente ad

che ha dichiarato di essere celibe, PROPRIETARIO DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 11 - mapp. 924 di are 0.94, 944 di are 0.87, 928 di are 1.68 e 919 di are 1.94 - superficie reale mq. 545 - superficie catastale mq. 543;

- GALLETTO ROBERTO, nato a Padova il 7 gennaio 1966, residente a

, che ha dichiarato di essere coniugato in

regime di separazione dei beni, PROPRIETARIO DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 12 - mapp. 945 di are 0.84, 953 di are 0.87, 931 di are 3.08 e 929 di are 1.10 - superficie reale mq. 593 - superficie catastale mq. 589;

- CARTA BRUNO, nato a Vicenza il 15 gennaio 1958, domiciliato per la carica presso la sede sociale, non in proprio, ma in nome e per conto della società "CARTA BRUNO E FIGLI S.R.L." con socio unico, con sede in Vicenza, Strada di San Rocco n. 52, capitale sociale euro 100.000,00, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Vicenza: 03203590249, REA n. VI-306987, quale Amministratore Unico della società, a questo atto autorizzato ai sensi di statuto sociale, PROPRIETARIA DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 13a - mapp. 935 di are 2.75 e 941 di are 2.82 - superficie reale mq. 564 - superficie catastale mq. 557;

- CARTA ANNA, nata a Vicenza il 16 giugno 1961, residente a

, che ha dichiarato di essere di stato civile libero, PROPRIETARIA DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 13b - mapp. 937 di are 3.80 e 923 di are 1.56 - superficie reale mq. 544 - superficie catastale mq. 536;

- CARLI GIOVANNI, nato a Vicenza il 23 settembre 1971, residente a

e  
- BERSAN ERIKA, nata a Vicenza il 16 maggio 1973, residente a

, che hanno dichiarato di essere coniugi in regime di separazione dei beni, PROPRIETARI DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 14 - mapp. 922 di are 5.11 e 946 di are 0.70 - superficie reale mq. 585 - superficie catastale mq. 581;

- BIASIOLO LUCIANO, nato a Vicenza il 17 giugno 1939, residente a

e  
- MELOTTI SPERANZA, nata a Chiampo il 20 novembre 1947, residente a

, che hanno dichiarato di essere coniugi in regime di comunione legale dei beni, PROPRIETARI DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 15 - mapp. 942 di are 5.93 - superficie reale mq. 593 - superficie catastale mq. 593;

- FANCHIN ENRICO, nato a Vicenza il 15 agosto 1964, residente a

che ha dichiarato di essere celibe, PROPRIETARIO DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 16 - mapp. 947 di are 0.08 e 951 di are 5.77 - superficie reale mq. 594 - superficie catastale mq. 585;

- FERRO RITA, nata a Castegnero il 12 aprile 1941, residente a

che ha dichiarato di essere di stato

*F. J. J. J.*



civile libero, PROPRIETARIA DEI SEGUENTI MAPPALI:

Lotto 17a - mapp. 932 di are 1.12, 957 di are 0.62 e 962 di are 4.88 - superficie reale mq. 685 - superficie catastale mq. 662; Lotto 17b - mapp. 933 di are 0.18, 954 di are 0.08, 958 di are 0.60 e 963 di are 5.76 - superficie reale mq. 685 - superficie catastale mq. 662;

- SALIN GIANCARLO, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ che ha dichiarato di essere coniugato in regime di separazione dei beni, PROPRIETARIO DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 18 - mapp. 959 di are 0.10 e 964 di are 11.42 - superficie reale mq. 1191 - superficie catastale mq. 1152; Lotto "Privato Est" - mapp. 982 di are 1.10 - superficie reale mq. 110 - superficie catastale mq. 110;

- PREVIATO CINZIA, nata a Lusia (RO) il 27 febbraio 1965, residente in \_\_\_\_\_, e

- PEGORARO ALESSIO, nato a Valdagno il 26/11/1981, celibe, residente in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, PROPRIETARI rispettivamente 3/4 (tre quarti) Previato Cinzia ed 1/4 (un quarto) Pegoraro Alessio DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 19 - mapp. 948 di are 7.78, 967 di are 0.88 e 972 di are 0.12 - superficie reale mq. 878 - superficie catastale mq. 878, Lotto "Privato Ovest" - mapp. 966 di are 1.01 e 971 di are 0.13 - superficie reale mq. 114 - superficie catastale mq. 114;

- MENEGHINI ANGELO, nato a Montegaldella (VI) il giorno 9 maggio 1940, residente a \_\_\_\_\_, frazione \_\_\_\_\_, codice fiscale: \_\_\_\_\_, che ha dichiarato di essere di stato civile libero;

- MENEGHINI LUISELLA, nata a Vicenza (VI) il giorno 15 novembre 1966, residente ad \_\_\_\_\_, che ha dichiarato di essere coniugata in comunione legale dei beni con il Sig.

- FILIPPI UGO, nato a Vicenza il 3 giugno 1966, residente ad \_\_\_\_\_

- MENEGHINI DANIELA, nata a Vicenza il 9 aprile 1960, residente a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, che ha dichiarato di essere di stato civile libero,

- MENEGHINI ITALO, nato a Vicenza il 5 aprile 1956, residente ad \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, che ha dichiarato di essere coniugato in regime di separazione dei beni;

- CISCATO ARMIDA, nata ad Arcugnano (VI) il giorno 18 aprile 1933, residente a \_\_\_\_\_

, che ha dichiarato di essere di stato civile libero, complessivamente PROPRIETARI DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 20 - mapp. 965 di are 7.55, 970 di are 1.01 e 975 di are 4.68 - superficie reale mq. 1326 - superficie catastale mq. 1324, precisamente PROPRIETARI: Meneghini Angelo per la quota di 126/225 (centoventisei duecentoventicinquesimi), Ciscato Armida per la quota di 66/225 (sessantasei duecentoventicinquesimi), Meneghini Daniela, Meneghini Italo e Meneghini Luisella per la quota di 11/225 (undici duecentoventicinquesimi) ciascuno;

- MENEHINI ANGELO, nato a Montegaldella il 9 maggio 1940, residente a \_\_\_\_\_, in nome e per conto della società "A.M.C. COSTRUZIONI S.R.L.", con sede in Monticello Conte Otto, Via A. Fogazzaro n. 52, P. Iva e numero iscrizione Registro Imprese di Vicenza 02826540243, quale Amministratore Unico e legale rappresentante della società munito dei necessari poteri statutari, PROPRIETARIA DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 21 - mapp. 974 di are 6.52 - superficie reale mq. 652 - superficie catastale mq. 652;
- RICASOLI ROBERTO, nato a Bolzano (BZ) il giorno 23 marzo 1964, residente a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, i quali hanno dichiarato di essere coniugati in regime di separazione dei beni, PROPRIETARI DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 22a - mapp. 983 di are 4.46 e 979 di are 2.37 - superficie reale mq. 709 - superficie catastale mq. 683, in forza di procura del 15.4, 12.5 e 13.5.2019 nn. 126.685, 126.751 e 126.757 rep. Notaio Paolo Dianese che si allega sub B),
- Arch. Leonardo MARTINI, nato a Campodoro il 10 gennaio 1960, che agisce in rappresentanza della Società "Edilvilla s.r.l.", con sede legale a Castegnero (VI), in Via Ca' Storta n. 21, ivi domiciliato, codice fiscale e partita IVA 00694800244, iscritta nel Registro delle Imprese di Vicenza a detto numero, VI-147580 REA, capitale sociale Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), quale Amministratore Unico di essa, ed anche in qualità di Procuratore dei Signori (Mandanti):
- **Alessandro Campagnaro**, nato a Vicenza il 4 settembre 1971 ( : \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ e **Michele Dainese**, nato a Mezzolombardo (TN) il 25 agosto 1969 (codice fiscale \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, giusta procura speciale del 17 ottobre 2018, nn. 36.696/36.702 di Rep. del dott. Mario Miso-

malo, Notaio in Vicenza, che si allega sub "C",

- **Giancarlo SALIN**, nato a Torri di Quartesolo (VI) il 2 febbraio 1938, residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ che interviene ed agisce in proprio, coniugato in separazione dei beni, convengono quanto segue.

I predetti Signori, che nel prosieguo sono indicati quali "ditte lottizzanti", premettono:

- che il PRG/PI vigente del Comune di Vicenza individua l'ambito di intervento del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) denominato "PAC 2/3 -Piano Urbanistico Attuativo 2/3 in località Campedello" (ambito di intervento approvato dal Comune di Vicenza con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 18 maggio 2011) relativo ad un terreno in località Campedello, cui corrisponde una superficie totale di 48.773 mq, area per la quale il rilascio del permesso di costruire relativo a nuove edificazioni è subordinato all'approvazione di un PUA;

- che il Piano degli Interventi (PI) del Comune di Vicenza, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 7 febbraio 2013, individua l'ambito di intervento come zona residenziale di espansione assoggettata a PUA-C13;

- che il Consorzio Urbanistico denominato "Consorzio PAC 3 Campedello", rappresentato alla stipula della Convenzione urbanistica del 15 luglio 2014 dal Vice-Presidente signor Luciano Biasiolo, la società Edilvilla s.r.l. rappresentata dal sig. Leonardo Martini, i signori Campagnaro Alessandro, Carbone Antonia, Palin Lucio, Salin Giancarlo e il sig. Dainese Michele erano proprietari delle aree interessate dal PAC 2/3 (ZTO C13), per una superficie catastale di 40.110 mq (82,44% del totale, pari all'82,95% del valore degli immobili) e così catastalmente censite: Comune di Vicenza, Foglio 41 Mappali n. 395, 672 (parte), 677 (parte), 604 (parte), 88, 394 (parte), 370 (parte), 89, 391 (parte), 758 (parte) 367 (parte), 371, 514, 513, 511, 464, 372 (parte), 374 (parte), 519, 523, 521, 526, 624, 675, 603, 375, 822, 823, 824 (parte), 825, 826, 827 (parte), 828, 111 (parte), 674, 737, 520, 524, 373 (parte), 368, 390 (parte), 518 (parte), 646 (parte), 676, 512, 785 (parte), 798 (parte), 522, 778, 794 (parte), 788 (parte);

- che nel perimetro del PUA sono comprese aree di proprietà Comunale, di superficie pari a 897 mq, porzione di Viale Riviera Berica e di strada della Porciglia;

- che l'ambito di PUA è vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 136, e pertanto in fase attuativa dovrà essere richiesto parere alla competente Soprintendenza

per i beni architettonici e paesaggistici;

- che il Consorzio Urbanistico denominato "Consorzio PAC 3 Campedello" rappresentato dal Vice-Presidente signor Luciano Biasiolo, Edilvilla s.r.l., Campagnaro Alessandro, Carbone Antonia, Palin Lucio, Salin Giancarlo e la Società Agricola Verde Più S.r.l. hanno presentato richiesta di approvazione del P.U.A. relativo all'ambito in argomento;

- che i signori Meneghetti Adriano, Meneghetti Giampaolo, Meneghetti Maria Teresa, Meneghetti Vittorio proprietari dei terreni ricadenti nell'ambito di piano e censiti in Comune di Vicenza, Foglio 41, Mappali n. 92 (parte), 130, 131 (parte), la signora Balin Paola proprietaria dei terreni ricadenti nell'ambito di piano e censiti in Comune di Vicenza, Foglio 41, Mappali n. 535 (parte), 91, hanno aderito al "Consorzio PAC 3 Campedello" successivamente all'approvazione del PUA;

- che i signori Bressan Maria Luigia, Mosele Raffaele proprietari dei terreni ricadenti nell'ambito di piano e censiti in Comune di Vicenza, Foglio 41, Mappali n. 377 (parte), i signori Chiodi Alessandro, Chiodi Marina, Chiodi Paolo, Inondati Fidalma proprietari dei terreni ricadenti nell'ambito di piano e censiti in Comune di Vicenza, Foglio 41 Mappale n. 534 (parte), non hanno sottoscritto il P.U.A.;


- che la superficie utile spettante ai suddetti dissenzienti viene così ripartita all'interno dell'ambito del P.U.A.: lotto 10 parte - 48,60 mq di Superficie Utile;

- che la Giunta Comunale ha adottato il P.U.A. e lo schema della presente convenzione con deliberazione n. 6 del 17/1/2013, esecutiva;

- che la Giunta Comunale ha approvato il P.U.A. e lo schema della convenzione con deliberazione n. 50 del 20/3/2013, esecutiva;

- che in data 15 luglio 2014 è stata sottoscritta la convenzione urbanistica n. 27967 di Rep.S e n. 1693 di Racc., registrata a Vicenza-1 il 21 luglio 2014 al n. 65 atti pubblici, trascritta a Vicenza il 6 agosto 2014 ai nn. 13134 di R.G. e 9995 di R.P., tra il Comune di Vicenza ed il Consorzio PAC 3 Campedello, la Società Edilvilla s.r.l., la Società Agricola Verde Più di Dainese Michele, i Sigg. Campagnaro Alessandro, Palin Lucio, Carbone Antonia e Salin Giancarlo, per l'urbanizzazione del Piano Urbanistico Attuativo C13 in località Campedello a Vicenza;

- che in data 22 dicembre 2014 è stato rilasciato il Permesso di Costruire NUT 1935/2013 - PGN 102912, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del Piano Urbanistico Attuativo;





- che in data 18 febbraio 2015 sono iniziati i lavori delle opere di urbanizzazione di cui sopra, da completarsi entro la data del 14 luglio 2019;

- che in data 5 dicembre 2016 è stato approvato dall'Agenzia del Territorio di Vicenza il frazionamento delle aree interne allo stralcio 1 del P.U.A., che individua le aree pubbliche da cedere al Comune di Vicenza e le aree che rimangono private;

- che i terreni inseriti interamente o parzialmente nell'ambito del P.U.A., a seguito del frazionamento anzidetto, risultano essere in parte modificati nell'identificazione numerica;

- che tali terreni sono stati in parte oggetto di trasferimento di proprietà da parte delle ditte lottizzanti, che restano comunque uniche responsabili, verso il Comune di Vicenza, degli obblighi derivanti dalla convenzione sottoscritta il 15 luglio 2014, così come modificata dal presente atto;

- che in data 14 luglio 2017 è stata presentata la segnalazione di variante N.UT. 2667/2018 al Permesso di Costruire NUT 1935/2013 - PGN 102912 riguardante le opere dello stralcio 1 del P.U.A.;

- che i lavori dello stralcio 1 del P.U.A. sono interamente completati nelle opere al grezzo di cui art. 7, comma 4, della convenzione urbanistica, come da collaudo parziale n. 6 del 27 marzo 2017 (PGN 45678 del 4 aprile 2017) e addendum del 5 settembre 2017 (PGN 119326 dell'11 settembre 2017), approvati con determina dirigenziale n. 137 del 24 gennaio 2018, e sono in avanzata fase di completamento in tutte le altre opere di finitura;

- che il 23 novembre 2017 è stata presentata richiesta di Permesso di Costruire per la realizzazione di una "piazza pubblica e spazi aperti" relativa al P.U.A. in oggetto (NUT 4132/2017 - PGN 159839);

- che i terreni già di proprietà della Società Agricola Verde Più s.r.l. di Dainese Michele sono stati trasferiti in data 27 ottobre 2014, con atto n. 58.294 di Rep. e n. 24.860 di Racc. del dott. Gianfranco Di Marco, Notaio in Vicenza, al Signor Dainese Michele;

- che il Consorzio Urbanistico denominato "Consorzio PAC 3 Campedello" rappresentato dal sig. Zorzan Renzo, la Società "Edilvilla s.r.l." rappresentata dall'arch. Leonardo Martini, i signori Campagnaro Alessandro, Michele Dainese, Palin Lucio, Carbone Antonia e Salin Giancarlo hanno presentato richiesta di variante urbanistica al P.U.A. il 5 marzo 2018 (PGN 33905 del 5 marzo 2018) e successive integrazioni, che interessa in via esclusiva la modifica di alcuni articoli della convenzione urbanistica già sottoscritta tra Comune di

Vicenza e le ditte lottizzanti;

- che con tale variante le ditte lottizzanti propongono la possibilità di realizzare la piazza pubblica mediante il rilascio di un permesso di costruire distinto dal resto delle opere di urbanizzazione;
- che tale proposta, dal punto di vista dell'interesse pubblico, meglio definisce le garanzie di realizzazione della piazza pubblica, considerato l'obbligo imposto di depositare un'integrazione alle polizze fidejussorie già depositate, alla luce del computo metrico estimativo aggiornato sulla base del progetto esecutivo della piazza, prolungando il termine per la sua realizzazione, fatti salvi comunque i dieci anni di validità del P.U.A., in considerazione anche della crisi economica che ha caratterizzato il mercato edilizio dell'ultimo decennio;
- che tale richiesta di variante soddisfa inoltre l'esigenza dei proprietari dei lotti privati riferiti allo stralcio 1 del P.U.A. di ottenere l'agibilità dell'immobile a seguito del collaudo definitivo conclusivo di tutte le opere di urbanizzazione funzionali all'insediamento dei nuovi abitanti (viabilità, sottoservizi, verde pubblico, parcheggi pubblici), ad esclusione della piazza, la cui realizzazione è comunque garantita nei tempi e nei costi come sopra meglio precisato;
- che in data 22 maggio 2018 è stata presentata la segnalazione di variante N.U.T. 1961/2018 al Permesso di Costruire NUT 1935/2013 - PGN 102912 riguardante le opere dello stralcio 2 del P.U.A.;
- che i lavori dello stralcio 2 del P.U.A. sono interamente completati nelle opere al grezzo di cui all'art. 7, comma 4, della convenzione urbanistica, come da collaudo parziale n. 7 del 29 maggio e sono in avanzata fase di completamento in tutte le altre opere di finitura ad eccezione dell'area a "piazza pubblica", la cui realizzazione è strettamente collegata con l'edificazione del fabbricato del lotto n. 23;
- che la Giunta Comunale ha adottato la variante al P.U.A. relativa alla convenzione urbanistica con deliberazione n. 98 del 06 giugno 2018 - esecutiva;
- che la Giunta Comunale ha approvato la variante al P.U.A. relativa alla convenzione urbanistica con deliberazione n. 126 del 05 settembre 2018 - esecutiva;
- che i terreni già di proprietà dei Signori Palin Lucio e Carbone Antonia sono stati trasferiti in data 7 marzo 2019, con atto di permuta n. 118.726 di Rep. e n. 24.886 di Racc. del dott. Giovanni Rizzi, Notaio in Vicenza, alla Edilvilla S.r.l. rappresentata all'arch. Leonardo Martini;

- che in data 4 luglio 2019 è stata presentata la comunicazione di fine lavori con data 3.7.2019 delle opere di urbanizzazione di cui al Permesso di Costruire n. 1935/2013 e successive varianti di cui ai punti precedenti.

Tutto ciò premesso, detti Signori, in proprio e come sopra rappresentati, convengono e stipulano le seguenti modifiche/integrazioni al testo della convenzione sottoscritta il 15 luglio 2014 ed in precedenza richiamata, da trascrivere a carico dei seguenti immobili di proprietà di detta società "Edilvilla s.r.l.":

In Comune di **VICENZA**, foglio 41, m.n.

88 di are 17.80 RD Euro 10,11 RA Euro 5,06

395 di are 8.69 RD Euro 4,94 RA Euro 2,47

1097 di are 2.24 RD Euro 1,27 RA Euro 0,64,

terreni confinanti in unico corpo da Nord in senso N.E.S.O. col m.n. 606, con Viale Riviera Berica e coi m.n. 394, 1098 e 672, salvo i più esatti.

#### **Art. 1 - Premesse ed elaborati**

1. Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione, oltre alle premesse suesposte e alle sopra citate deliberazioni, anche gli elaborati di P.U.A. cui espressamente si rinvia, che di seguito si elencano:

Elaborati grafici

Tav. 1 - Inquadramento, Strumenti urbanistici, Catastale

Tav. 2 - Stato di fatto - rilievo

Tav. 3 - Stato di fatto - sottoservizi

Tav. 4 - Stato di fatto - superfici a standard, aree da cedere all'Amministrazione Comunale

Tav. 5 - Stato di progetto - disciplina urbanistica

Tav. 6 - Stato di progetto - rete fognature e scarichi

Tav. 7 - Stato di progetto - rete acquedotto, rete gas

Tav. 8 - Stato di progetto - rete elettrica

Tav. 9 - Stato di progetto - illuminazione pubblica, rete telefonica

Tav.10 - Stato di progetto - segnaletica stradale, sistemazione esterna e verde

Tav.11 - Stato di progetto - sezioni stradali

Tav.12 - Stato di progetto - sezioni stradali

Tav.13 - Stato di progetto - particolari costruttivi

Fascicoli

a - Relazione illustrativa

c - Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale

d - Preventivo sommario di spesa

e - Atti di proprietà

g - Valutazioni energetiche, ambientali e di sostenibilità - relazione di fattibilità

- Valutazione di compatibilità idraulica

- Dichiarazione di non incidenza rispetto ai siti Natura 2000

- Valutazione di impatto sulla mobilità

- Relazione geologica e caratterizzazione geotecnica

- Relazione tecnica Impianto di illuminazione esterna LR 17/2009.

**Art. 2 - Attuazione del piano e obblighi generali**

1. Le ditte lottizzanti prestano al Comune di Vicenza la più ampia e illimitata garanzia per la proprietà e la libertà da qualsiasi vincolo degli immobili siti in Comune di Vicenza e descritti nel Nuovo Catasto Terreni al Foglio 41 Mappali n. 395, 672, 677, 604, 88, 394, 370, 89, 391, 758, 367, 371, 514, 513, 511, 464, 372, 374, 519, 523, 521, 526, 624, 675, 603, 375, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 111, 674, 737, 520, 524, 373, 368, 390, 518, 646, 676, 512, 785, 798, 522, 778, 794, 788, 92, 130, 131, 535, 91.


Le ditte lottizzanti si obbligano a dare esecuzione al Piano in oggetto, secondo gli elaborati di P.U.A. elencati nell'articolo precedente e allegati alla delibera di Giunta Comunale n. 6 del 17/1/2013, di adozione del P.U.A., tenuto conto anche delle condizioni stabilite dagli Enti e dalle Aziende preposti alla distribuzione dei servizi a rete (energia elettrica, acquedotto, gas, telefono, smaltimento acque nere, smaltimento acque bianche), nonché dal Genio Civile di Vicenza e dal Consorzio di Bonifica "Alta Pianura Veneta". Le ditte lottizzanti, per sé e per ogni avente causa a qualsiasi titolo, assumono in modo esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti da questo articolo e dagli articoli seguenti.

2. La descrizione delle opere di urbanizzazione è suscettibile di ulteriore precisazione e modifica in sede di presentazione del progetto esecutivo delle opere medesime di cui ai successivi artt. 2 bis, 3, 6 e 7, che verrà prodotto all'atto della domanda di permesso di costruire.

**Art. 2 bis - Attuazione del piano per stralci funzionali**

1. Deve essere preferibilmente prevista la realizzazione congiunta delle opere di urbanizzazione di tutto il piano, a prescindere dalla realizzazione temporale degli interventi privati, attraverso un unico permesso a costruire attuabile per stralci, con un cronoprogramma vincolante.

2. In subordine alla realizzazione unitaria delle opere di urbanizzazione - che resta preferenziale - e sempre attraverso un unico permesso a costruire, si individua come facoltà delle ditte lottizzanti la rea-



lizzazione di un primo stralcio funzionale, corrispondente allo stralcio 2 della Tavola n° 5 "Stato di progetto - Disciplina urbanistica", a servizio del lotto 23, la realizzazione della rotatoria su Viale Riviera Berica e del tronco stradale fino al parcheggio di progetto, che dovrà essere realizzato contestualmente. Tale tronco stradale, che verrebbe in una prima fase a qualificarsi come "strada senza uscita", dovrà essere dotato di un opportuno spazio per l'inversione di marcia, da realizzarsi e successivamente da rimuoversi a spese e cure del privato senza alcun onere nel computo. 2 bis. In alternativa all'unicità del permesso di costruire di cui ai precedenti commi 1 e 2, la realizzazione dell'opera di urbanizzazione denominata "piazza pubblica", di cui al successivo articolo 3, comma 2, potrà costituire oggetto di un distinto permesso di costruire.

3. Resta inteso che in fase di attuazione le ditte lottizzanti dovranno presentare idonea documentazione tecnico-progettuale atta a dimostrare la fattibilità e funzionalità dell'attuazione per stralci, richiedendo i necessari pareri ai gestori dei servizi a rete (elettricità, gas, acqua, fognatura, ecc.) e ai cui pareri con eventuali prescrizioni le ditte lottizzanti dovranno necessariamente adeguarsi.

4. Nel caso di attuazione per stralci, il collaudo potrà essere riferito al singolo stralcio. Resta inteso che le garanzie di cui all'art. 14 potranno essere svincolate fino ad un massimo dell'80% del valore della polizza relativa alle opere del singolo stralcio, subordinando lo svincolo completo all'avvenuto totale adempimento di quanto previsto dalla presente convenzione.

### **Art. 3 - Opere di urbanizzazione**

1. Le ditte lottizzanti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i. e quindi senza corrispettivo in denaro, si impegnano a cedere e trasferire al Comune, che a mezzo di suo legale rappresentante si impegna ad accettare e ricevere, le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e le opere che sulle stesse saranno realizzate, che risultano evidenziate nella Tavola n° 4 (Stato di progetto - superfici a standard) per una superficie complessiva di 22.291,00 mq circa.

2. Le superfici per opere di urbanizzazione primaria rimangono così individuate:

- strade (compresa la viabilità di proprietà comunale) 7.642 mq circa,
- marciapiedi 1.790 mq circa,
- pista ciclabile 1.776 mq circa,

- verde pubblico 7.125 mq circa,
- parcheggi pubblici 2.700 mq circa,
- piazza pubblica e spazi aperti 1.143 mq circa (compresa la viabilità di proprietà comunale),
- isole ecologiche 65 mq circa,
- cabina di trasformazione energia elettrica 50 mq circa.

3. Le ditte lottizzanti si impegnano ad adeguare la progettazione della piazza pubblica alle eventuali modifiche necessarie a conformare il progetto all'esistente vincolo paesaggistico.

4. Le superfici destinate alle opere di mitigazione idraulica, come individuate nella Tavola 6 "Stato di progetto - rete fognature e scarichi", devono essere vincolate in modo che ne sia definita l'inedificabilità assoluta, con obbligo di conservare la destinazione come opera di drenaggio idraulico nel tempo.

5. Tutte le superfici destinate ad opere di urbanizzazione primaria saranno comunque precisate in sede di frazionamento, redatto a cura e spese delle Ditte Lottizzanti, approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale, fermo restando che le superfici a standard sopra indicate sono dei minimi inderogabili.

6. Le ditte lottizzanti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 sopra citato e quindi a propria cura e spese, si impegnano a realizzare sulle suddette aree le relative opere di urbanizzazione in conformità al P.U.A. approvato e al progetto esecutivo delle opere stesse allegato al permesso di costruire per l'urbanizzazione.

7. In merito allo scarico delle acque meteoriche nei vicini fossati, i sottoscritti, in quanto proprietari dei terreni interessati dal fosso in questione, autorizzano, per quanto di competenza, lo scarico delle acque come previsto dal piano attuativo, e si impegnano a garantire il mantenimento della funzionalità di scolo dello stesso nel tempo.

A tale fine si rimanda ai pareri già acquisiti del Genio Civile di Vicenza e del Consorzio di Bonifica "Alta Pianura Veneta", le cui prescrizioni le ditte lottizzanti si impegnano a soddisfare in sede di attuazione delle opere di urbanizzazione.

**Art. 4 - Termini di esecuzione delle opere di urbanizzazione**

1. Le opere di cui al precedente articolo 3, con la sola eccezione della "piazza pubblica", devono essere ultimate entro 5 (cinque) anni dalla data di stipula della Convenzione sottoscritta il 15 luglio 2014, fermo restando che il collaudo conclusivo delle opere dovrà avvenire entro 10 (dieci) anni dalla data di e-

secutività della delibera di approvazione del P.U.A.

(Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 20 marzo 2013).

1 bis. L'opera denominata "piazza pubblica" dovrà essere ultimata entro 2 (due) anni dalla data di stipula della presente convenzione, fermo restando che il collaudo conclusivo delle opere dovrà avvenire entro 10 (dieci) anni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del P.U.A. (Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 20 marzo 2013).

2. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione ed al completamento delle opere, in sostituzione delle ditte lottizzanti ed a spese delle medesime, utilizzando la cauzione di cui al successivo articolo 14, quando le ditte lottizzanti non vi abbiano provveduto tempestivamente ed il Comune le abbia messe in mora con idoneo preavviso.

3. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 2, nel caso di ritardo nell'ultimazione dell'opera denominata "piazza pubblica" rispetto al termine di cui al precedente comma 1-bis, le ditte lottizzanti sono tenute a corrispondere al Comune, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'importo della predetta opera quale risultante dal computo metrico estimativo facente parte del progetto approvato in fase esecutiva, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo anzidetto, per analogia a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., art. 113-bis.

**Art. 5 - Costo di costruzione, oneri di urbanizzazione e opere a scomputo**

1. Per il rilascio dei singoli permessi di costruire dei fabbricati è dovuto il contributo previsto dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dalle successive Leggi Statali e Regionali in materia.

Ai sensi della L.R. 61/85 il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria si intende assolto con la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal piano.

2. Qualora prima del rilascio del permesso di costruire gli importi degli oneri di urbanizzazione primaria dovessero aumentare rispetto alle tabelle oneri vigenti all'approvazione del piano, andrà verificato se il costo delle opere di urbanizzazione primaria previste dal piano copra i nuovi valori; in caso negativo sarà dovuto il conguaglio. In caso di eccedenza del costo delle opere di urbanizzazione rispetto al relativo contributo di urbanizzazione dovuto, il Comune non dovrà corrispondere alcun conguaglio.

3. Sono esclusi dallo scomputo i costi sostenuti per le spese di allaccio ai singoli lotti.

4. Il Piano non prevede opere di urbanizzazione secondaria; inoltre non è prevista l'esecuzione di interventi di urbanizzazione primaria di interesse generale che l'Amministrazione, ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 11/2004, può ammettere a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondari tabellari.

Pertanto i relativi oneri secondari dovranno essere interamente versati in sede di rilascio dei permessi di costruire dei fabbricati.

**Art. 6 - Allacciamenti ai pubblici servizi**

1. Le ditte lottizzanti si impegnano ad assumere l'onere delle operazioni necessarie per allacciare l'area ai seguenti pubblici servizi, in conformità al P.U.A. approvato ed altresì secondo le condizioni stabilite dagli Enti e dalle Aziende preposti alla distribuzione dei servizi a rete di cui al precedente articolo 2:

- fognature;
- approvvigionamento idrico;
- energia elettrica;
- gas;
- pubblica illuminazione;
- telefono.

Dovranno essere effettuati a cura e spese delle Ditte lottizzanti anche l'eventuale installazione di contatori e la stipula dei contratti di fornitura, qualora richiesti per l'allacciamento alle reti. Il Comune subentrerà nell'intestazione del contatore a collaudo avvenuto ed approvato per le utenze di competenza e afferenti ai servizi pubblici.

2. Le opere di allacciamento devono essere realizzate con gli stessi tempi e modalità previsti all'articolo 4 per le opere di urbanizzazione.

**Art. 7 - Progetto ed esecuzione delle opere di urbanizzazione e degli allacciamenti.**

1. Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e degli allacciamenti di cui agli articoli 2 bis, 3 e 6 del presente atto, di competenza delle ditte lottizzanti e da realizzare direttamente da queste, il relativo progetto esecutivo deve essere presentato in sede di domanda di permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Limitatamente all'opera di urbanizzazione denominata "piazza pubblica" vale quanto stabilito dal precedente articolo 2 bis, comma 2 bis. Gli elaborati, conformi alla normativa vigente, saranno preventivamente concordati con gli uffici tecnici del Comune di Vicenza e il progetto dovrà comprendere anche una tavola della segnaletica su cui si esprimerà il competente settore comunale. Il progetto delle opere di urbanizzazione dovrà essere conforme alle leggi vigenti con conseguente adeguamen-





to degli elaborati.

Tale progetto deve ottenere il preliminare nulla - osta degli Enti e Aziende preposti alla distribuzione dei servizi a rete di cui agli articoli 2 e 6.

2. I lavori devono essere eseguiti sotto la vigilanza dei competenti uffici comunali e soggetti a collaudo secondo le modalità stabilite dall'articolo 10. Qualora siano riscontrate difformità, il Comune diffiderà le ditte lottizzanti ad adeguarsi agli obblighi contrattuali, entro i termini di ultimazione di cui all'art. 4.

3. Ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 4 (nuovo codice dei contratti pubblici), in applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 16, comma 2 bis, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia comunitaria, è a carico del titolare del permesso di costruire.

4. Per realizzazione delle "opere di urbanizzazione al grezzo" si intende l'esecuzione delle stesse, comprendente i sottoservizi e relativi accessori di superficie, le strade e i marciapiedi rispettivamente finiti con binder, cordonata e massetto di calcestruzzo, le aree destinate a parcheggio pubblico e le aree destinate a verde pubblico realizzate almeno fino alla copertura con terreno vegetale alla quota di progetto, e in generale mancanti delle opere di finitura, arredo e segnaletica definitiva. I chiusini e le caditoie dovranno in ogni caso, per motivi di sicurezza, essere in quota con le superfici pedonali e carrabili realizzate, salvo il loro successivo rialzo con le opere di finitura. La realizzazione delle opere di urbanizzazione al grezzo dovrà risultare da apposito verbale di collaudo in corso d'opera.

#### **Art. 8 - Contratto di cessione immobili**

1. La cessione in proprietà delle aree e delle opere di urbanizzazione nonché degli allacciamenti di cui all'articolo 6 avverrà dopo l'approvazione del collaudo favorevole delle stesse di cui all'articolo 10, non appena il Comune ne farà richiesta e comunque non oltre 6 (sei) mesi dalla data di approvazione delle risultanze di collaudo positivo delle opere.

1 bis. Qualora trovi applicazione quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 bis, la cessione delle opere e delle aree diverse dalla "piazza pubblica" è subordinata al relativo collaudo favorevole, indipendentemente dall'esecuzione e dal collaudo della "piazza pubblica". La cessione di quest'ultima è subordinata ad un distinto, specifico, collaudo favorevole.

1 ter. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto

dall'art. 9 c. 2 i collaudi favorevoli di cui al c. 1 bis assumono la natura di collaudo conclusivo.

2. Le ditte lottizzanti dovranno produrre a propria cura e spese i tipi di frazionamento dei terreni, i certificati censuari di attuale intestazione ed ogni altra documentazione necessaria per la cessione delle aree, nonché una tavola di cessione di aree ed opere, redatta sul rilievo topografico di quanto realmente eseguito, distinguendo con apposita grafia le categorie previste per le opere di urbanizzazione della presente convenzione. I frazionamenti delle aree dovranno quindi essere redatti secondo quanto previsto dall'Agenzia del Territorio di Vicenza in modo da individuare separatamente, ove possibile, le seguenti categorie: strade, marciapiedi, pista ciclabile, isole ecologiche, aree per cabine elettriche, parcheggi pubblici, verde pubblico e piazza pubblica. Tale documentazione dovrà essere consegnata al Comune sia su supporto cartaceo che elettronico (in formato da concordarsi).

3. Sulle aree che resteranno di proprietà privata eventualmente attraversate o interessate da reti tecnologiche o di servizio, si intende costituita servitù a favore del Comune di Vicenza e/o delle Aziende erogatrici dei servizi.

#### **Art. 9 - Edificazione**

1. Il rilascio dei permessi di costruire per l'edificazione privata è subordinato alla realizzazione delle "opere di urbanizzazione al grezzo" di cui all'articolo 7, con la sola esclusione della "piazza pubblica". Il rilascio del permesso di costruire relativo all'edificio insistente sul lotto n. 23 potrà avvenire contestualmente o successivamente al rilascio del permesso di costruire avente ad oggetto la "piazza pubblica" ed in ogni caso non è subordinato all'ultimazione "al grezzo" di quest'ultima.

2. Le segnalazioni certificate di agibilità, di cui al DPR 6.6.2001 n. 380, articolo 24, non potranno essere presentate prima del collaudo conclusivo delle opere di urbanizzazione previste dal piano, con la sola eccezione della "piazza pubblica", il cui collaudo conclusivo condiziona la richiesta dell'agibilità relativamente al solo edificio insistente sul lotto n. 23.

3. Le ditte lottizzanti si impegnano a non consentire negli edifici residenziali e negli spazi di uso pubblico l'installazione di ripetitori di onde elettromagnetiche di trasmissione in contrasto con le direttive dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) e a prevedere per ogni edificio un sistema di antenne centralizzato.

#### **Art. 10 - Collaudo delle opere di urbanizzazione e de-**

gli allacciamenti.

1. Le previsioni del P.U.A. e la presente convenzione formano parte integrante del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione; pertanto, in caso di accertate violazioni o difformità, il Comune previa diffida potrà ordinare la sospensione dei lavori e il non rilascio dei Permessi di Costruire.

2. Con determina dirigenziale n. 722 dell'11 maggio 2015 è stato nominato collaudatore delle opere di urbanizzazione l'ing. Marco Reffo, al quale potrà essere esteso l'incarico del collaudo della "piazza pubblica" con integrazione della nomina da parte del Comune entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione. In alternativa le ditte lottizzanti dovranno richiedere al Comune la nomina del collaudatore in corso d'opera entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dei lavori della "piazza pubblica". Le ditte lottizzanti dovranno richiedere il collaudo conclusivo entro 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori. Le ditte lottizzanti accettano sin d'ora la nomina da parte dell'Amministrazione Comunale di un tecnico collaudatore in corso d'opera, al quale spetteranno, per conto e interesse dell'Amministrazione Comunale stessa, il controllo dell'esecuzione dei lavori ed i vari collaudi delle opere di urbanizzazione. Tutti i compensi del collaudatore saranno a carico delle ditte lottizzanti.

2 bis. Laddove, conformemente a quanto consentito dal comma 2-bis del precedente articolo 2 bis, la realizzazione dell'opera di urbanizzazione denominata "piazza pubblica" costituisca oggetto di un distinto permesso di costruire, le ditte lottizzanti avranno la facoltà di richiedere al Comune due distinti collaudi, riguardanti le opere di urbanizzazione oggetto di ciascun permesso di costruire.

3. Le operazioni di collaudo dovranno essere completate nel termine di 90 (novanta) giorni dalla richiesta di collaudo da parte delle Ditte lottizzanti. Se il collaudatore, durante le visite di collaudo, riscontrasse difetti o mancanze, le Ditte lottizzanti dovranno ottemperare entro il termine assegnato alle eventuali prescrizioni che dovessero essere impartite dal tecnico collaudatore. Il certificato di collaudo non sarà rilasciato fino a quando il collaudatore non avrà verificato l'ottemperanza alle prescrizioni. qualora i difetti e le mancanze non pregiudichino la stabilità delle opere e la regolarità e funzionalità dei servizi cui gli interventi sono strumentali, il collaudatore determina nel certificato di collaudo la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, risulta necessaria per eliminare le imperfezioni, cui

provvederà il Comune, utilizzando la cauzione di cui all'art. 14. In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà deferita al Tribunale competente.



4. Le ditte lottizzanti si impegnano altresì a fornire al collaudatore tutti gli elaborati, approvati dal Comune, necessari all'effettuazione del collaudo nonché gli esecutivi di quanto effettivamente realizzato, con particolare riguardo ai servizi a rete, alla segnaletica, al piano di manutenzione delle opere di urbanizzazione e ai materiali impiegati. Inoltre metterà a disposizione dello stesso i mezzi necessari per l'effettuazione di prove e saggi.

5. Il collaudo conclusivo sarà approvato dal Comune entro 90 giorni dal ricevimento del relativo certificato.

**Art. 11 - Manutenzione delle opere di urbanizzazione e degli allacciamenti**

1. Fino al contratto di cessione in proprietà al Comune, di cui all'art. 8, delle aree e delle opere previste dagli articoli 3 e 6, tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle stesse sono a totale ed esclusivo carico delle ditte lottizzanti. Su istanza delle Ditte lottizzanti, anche in pendenza del collaudo conclusivo e della cessione al Comune, è possibile l'apertura al pubblico transito, con apposita ordinanza, delle opere viarie realizzate, purché funzionali per stralci e con collaudo tecnico conclusosi positivamente. Alle ditte lottizzanti fanno inoltre carico le responsabilità relative alla sicurezza della circolazione e del transito dei privati all'interno dell'ambito del P.U.A. fino al collaudo conclusivo delle opere e alla cessione al Comune di cui all'articolo 8. Le ditte lottizzanti si impegnano inoltre, prima del collaudo conclusivo del P.U.A., ad allacciare a proprie cure e spese l'impianto di pubblica illuminazione alla rete di fornitura dell'energia elettrica. Qualora all'atto della consegna le opere citate non risultassero in perfette condizioni di manutenzione, si applicheranno le disposizioni di cui al terzo punto del precedente articolo 10.

2. La manutenzione delle opere di mitigazione idraulica e della "piazza pubblica", esclusi il marciapiede e la pista ciclabile, restano in carico alle ditte lottizzanti o aventi causa. La manutenzione delle opere di mitigazione idraulica dovrà garantire che non sia ridotta l'efficacia nei confronti dell'assorbimento delle piogge, secondo apposito piano di manutenzione, da presentarsi a cura delle ditte lottizzanti e recante le misure da adottare ai fini dell'ottimale funzio-



namento della laminazione.

**Art. 12 - Manutenzione aree in attesa di edificazione e urbanizzazione**

1. Le ditte lottizzanti si impegnano a mantenere pulite e sgombre tutte le aree non ancora impegnate nell'attuazione del Piano, delimitandole inoltre mediante apposite recinzioni provvisorie od altri provvedimenti concordati con il Settore comunale competente.

2. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente a quanto sopra previsto, in sostituzione delle ditte lottizzanti ed a spese delle medesime, utilizzando la cauzione di cui al successivo articolo 14, quando le ditte lottizzanti non vi abbiano provveduto tempestivamente e il Comune le abbia messe in mora con idoneo preavviso, fatte salve le sanzioni e i provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia d'igiene, decoro degli spazi ed inquinamento ambientale da parte dei Settori e servizi competenti.

**Art. 13 - Trasferimento della proprietà ed adesione degli acquirenti alla convenzione**

1. Le ditte lottizzanti si impegnano, a seguito di trasferimento di proprietà anche parziale delle aree lottizzate, a dare comunicazione scritta al Comune di Vicenza, nel caso in cui siano posti a carico degli acquirenti i singoli lotti, mediante specifica clausola da inserire nei contratti di compravendita, tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo, che sarà richiamato o allegato all'atto di compravendita stesso. Le ditte lottizzanti restano comunque uniche responsabili, verso il Comune di Vicenza, degli obblighi di cui alla presente Convenzione, fino al collaudo conclusivo delle opere.

**Art. 14 - Garanzie e cauzioni**

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione, visti i lavori eseguiti, visti gli stati avanzamento presentati e visti i certificati di collaudo parziali depositati agli atti, le ditte lottizzanti hanno provveduto al deposito presso il Comune di Vicenza di tre polizze fidejussorie assicurative, pari al 100% (cento per cento) del costo delle opere di urbanizzazione di Euro 315.531,66 (trecentoquindicimilacinquecentotrentuno/66); tale garanzia opera anche a copertura delle spese di collaudo di cui all'art. 10. Tali polizze fidejussorie escludono il beneficio della preventiva escussione. La somma di Euro 315.531,66 (trecentoquindicimilacinquecentotrentuno/66) risulta così ripartita:

- Euro 185.303,00 per i lavori relativi allo stralcio 1 del Piano, di cui alla polizza n. EIBR1801798, emessa il 21.06.2018, da EUROINS INSURANCE PLC con sede

legale a Sofia (Bulgaria), di importo di Euro 135.058,67 - integrata con l'appendice n. 1 del 02.07.2018 di importo Euro 50.244,33 - giusta determina dirigenziale n. 137 del 24.01.2018 di approvazione del Certificato di Collaudo Parziale in corso d'opera n. 6 e relativo addendum;

- Euro 57.126,40 per i lavori relativi allo stralcio 2 del Piano, di cui alla polizza n. 101368911, emessa il 13.05.2014, da UnipolSai Assicurazioni, Agenzia di Lonigo (VI), di complessivi Euro 285.632,00, giusta determina dirigenziale n. 1670 del 07 agosto 2018, di approvazione del Certificato di Collaudo Parziale in corso d'opera n. 7 e relativo addendum;

- Euro 73.102,26 per i lavori relativi alla piazza pubblica, di cui alla polizza n. 1674.00.27.2799748168, emessa il 31.10.2018, da SACE BT S.p.A., Agenzia di Brescia.

2. Le polizze fidejussorie potranno essere ridotte proporzionalmente solo a seguito della certificazione, da parte del collaudatore, dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione e della successiva approvazione del collaudo delle stesse, fino ad un massimo dell'80% (ottanta per cento). Anche in relazione agli stralci funzionali di cui all'art. 2 bis, al fine dello svincolo delle polizze fidejussorie per stati di avanzamento, è facoltà dei lottizzanti richiedere collaudi parziali e funzionali delle opere di urbanizzazione da realizzarsi. Le garanzie saranno interamente liberate entro tre mesi dall'avvenuto totale adempimento di tutti gli obblighi previsti nella presente convenzione e a seguito delle risultanze positive del collaudo conclusivo di cui all'art. 10, mediante svincolo scritto del Comune.

3. Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, le ditte lottizzanti autorizzano il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e i prelievi che il Comune dovrà fare.

#### **Art. 15 - Specificazione dei lottizzanti**

I Sigg.ri Campagnaro Alessandro e Dainese Michele, come sopra rappresentati, sottoscrivono la presente convenzione per accettazione dell'attuazione del P.U.A. PAC 2/3 in località Campedello di cui in premessa, ma sono esonerati da qualsiasi onere economico derivante dalla progettazione e dalla realizzazione delle opere pubbliche previste dal piano stesso, che rimane totalmente ed esclusivamente in carico ai re-

stanti lottizzanti.

**Art. 16 - Spese contrattuali e regime fiscale**

Tutte le spese della presente Convenzione, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc...) sono a totale carico dei lottizzanti che chiedono tutte le agevolazioni fiscali e tributarie previste dalle norme vigenti, ai sensi del combinato disposto della L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 20 e del DPR 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, comma 2, in quanto l'atto viene stipulato per attuazione di uno strumento urbanistico generale.

Ai fini fiscali e repertoriali al presente atto viene attribuito il valore di Euro 315.531,66 (trecentoquindicimilacinquecentotrentuno/66).

**Art. 17 - Altre disposizioni**

La presente Convenzione modifica ed integra la convenzione sottoscritta il 15 luglio 2014 (n. 27967 di Rep.S. e n. 1693 di Racc.) e che rimane in vigore per tutte le parti non espressamente modificate.

Le parti concordemente sottopongono la presente convenzione alla condizione sospensiva della presentazione, da parte dei soggetti aventi causa a qualsiasi titolo a seguito della convenzione n.27967 di Rep.S e n.1693 di Racc. citata, entro e non oltre il termine di 6 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, di apposito atto unilaterale d'obbligo, disciplinante gli obblighi manutentivi di cui all'art. 11, comma 2 della presente convenzione da sottoporre all'Amministrazione comunale; in caso di mancato avveramento della condizione di cui sopra, la presente convenzione sarà definitivamente inefficace.

**Art. 18 - Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016, art. 13, "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" ed obblighi dei contraenti.**

Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto si forniscono le seguenti informazioni:

- a. titolare del trattamento è il Comune di Vicenza nella persona del Sindaco pro tempore contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: vicenza@cert.comune.vicenza.it;
- b. il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) designato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, art. 37, è IPSLab s.r.l. Società Unipersonale, con sede in Contrà Porti n. 16, Vicenza, i cui dati di contatto sono i seguenti: cellulare: 333/8008008, e-mail: info@ipslab.it , pec: pec@pec.ipslab.it;
- c. il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per adempiere agli obblighi legali da parte del titolare del trattamento e per assolvere a compiti

di interesse pubblico connessi e/o conseguenti alla stipulazione ed all'esecuzione del presente contratto;

d. il rifiuto a comunicare i dati personali necessari o l'opposizione al trattamento rende impossibile la stipulazione ed all'esecuzione del presente contratto;

e. il periodo di durata della conservazione dei dati è permanente ed in ogni caso fissato in conformità al Piano di conservazione allegato al Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi del Comune di Vicenza, consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali/regolamenti;

f. il trattamento dei dati avviene in modo manuale e informatizzato; i dati sono trattati in conformità alla normativa vigente, ed in ogni caso in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e da prevenirne divulgazione, utilizzi non autorizzati, alterazione o distruzione;

g. i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

h. gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali trattati e la rettifica; sono esclusi il diritto o alla cancellazione e il diritto di limitazione del trattamento in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'adempimento di obblighi legali e per motivi di interesse pubblico rilevanti;

i. gli interessati hanno il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20 del regolamento UE 679/2016;

l. gli interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

f.to Riccardo D'Amato

Salin Giancarlo


Renzo Zorzan

Leonardo Martini

Repertorio n. 127.355

Raccolta n. 44.752

Certifico io DR. PAOLO DIANESE, Notaio in Vicenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, che i signori Arch. Riccardo D'AMATO, nato a Vicenza il 20 aprile 1966, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vicenza, codice fiscale e partita IVA 00516890241, domiciliato per la carica a Vicenza presso la Sede comunale, autorizzato, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 107, comma 3, lett. c), dell'art. 65 dello Statuto Comunale e del decreto di nomina sindacale P.G.N. 171792 del 16 novembre 2018, in qualità di Direttore del Settore "Urbanistica" del Comune stesso,





in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale

n. 126 del 5 settembre 2018, Renzo ZORZAN, nato a Vicenza il 23 aprile 1947, in rappresentanza del Consorzio Urbanistico denominato "Consorzio PAC 3 Campedel-  
lo", con sede a Vicenza, in Strada Postumia n. 157, i-  
vi domiciliato, codice fiscale e partita IVA  
03444200244, iscritto nel Registro delle Imprese di  
Vicenza al numero VI-326426 di REA, nella sua qualità  
di Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio  
stesso, ed altresì in qualità di procuratore speciale  
del Signor MENEGHETTI VITTORIO, nato a Vicenza l'11  
dicembre 1931, residente a

in forza di procura speciale autenticata il 15.5.2019  
al n. 32.729 di rep. del Notaio Francesco De Stefano  
di Schio, che in originale viene allegata a quest'atto  
sotto la lettera A), e dei Signori PANAROTTO ISABELLA,  
nata a Vicenza il 13 maggio 1972, residente a

MENEGHINI LUISELLA, nata a  
Vicenza il 15 novembre 1966, residente ad

MENEGHINI DANIELA, nata a Vicenza il  
9 aprile 1960, residente a

SALIN GIANCARLO, nato a Torri di  
Quartesolo il 2 febbraio 1938, residente a

MENEGHETTI ADRIANO, nato  
a Vicenza il 15 novembre 1934, residente a

MENEGHETTI GIAMPAOLO,  
nato a Vicenza il 21 novembre 1941, residente a

SARTORI ALESSANDRO, nato a  
Vicenza il 4 marzo 1980, residente ad

BAU' SABRINA, nata a Cittadella (PD)  
il 18 novembre 1969, residente a

RICASOLI ROBERTO, nato a Bolzano (BZ) il  
23 marzo 1964, residente a

MELOTTI SPERANZA, nata a Chiampo il 20 novembre  
1947, residente a BIA-

SIOLO LUCIANO, nato a Vicenza il 17 giugno 1939, resi-  
dente a GUARATO PIETRO,

nato a I re il 28 maggio 1942, residente a  
FRANCESCHETTO LUISA ELDA, nata a Longare il 9 agosto  
1943, residente a

FERRO RITA, nata a Castegnero il 12 aprile 1941,  
residente a

PEGORARO FABRIZIO, nato a Vicenza il 28 febbraio 1966,  
residente a GAL-

VANETTO LUCIA, nata a Schio il 12 marzo 1969, residen-  
te a CISCO LI-

DIA, nata a Nanto (VI) l' 11 dicembre 1949, residente  
a LIBRALON MARIA

BERICA, nata a Vicenza il 1° ottobre 1954, residente  
ad MONTENEGRO

FERDINANDO, nato a Tripoli (Libia) il 28 dicembre 1945, residente ad

BERSAN ERIKA, nata a Vicenza il 16 maggio 1973, residente a CARLI GIOVANNI, nato a Vicenza il 23 settembre 1971, residente a STECCA FLAVIO, nato a Longare il 17 luglio 1959, residente a

ROSA NERI, nata ad Arcugnano (VI) il 24 febbraio 1961, residente a

CARTA BRUNO, nato a Vicenza il 15 gennaio 1958, domiciliato per la carica presso la sede sociale, non in proprio, ma in nome e per conto della società "CARTA BRUNO E FIGLI S.R.L." con socio unico, con sede in Vicenza, Strada di San Rocco n. 52, capitale sociale euro 100.000,00, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza: 03203590249, quale Amministratore Unico della società, autorizzato ai sensi di statuto sociale, LAMESSO MICHELE, nato a Vicenza il 29 maggio 1971, residente a PEGORARO ALESSIO, nato a Valdagno il 26/11/1981, residente in

PREVIATO CINZIA, nata a Lusia (RO) il 27 febbraio 1965, residente in GALLETTO ROBERTO, nato a Padova (PD) il 7 gennaio 1966, residente a FANCHIN ENRICO, nato a Vicenza il 15 agosto 1964, residente a

RIELLO ROBERTO, nato a Vicenza il 10 ottobre 1956, in rappresentanza della società "RIELLO GINO S.N.C. DI RIELLO ROBERTO & C.", con sede in Longare (VI), Via Bugano n. 54, ivi domiciliato, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza: 01782180242, quale socio amministratore e rappresentante della predetta società, autorizzato ai sensi dei patti sociali, GUARATO FILIPPO, nato a Noventa Vicentina (VI) il 12 agosto 1992, residente a MENE- GHINI ANGELO, nato a Montegaldella il 9 maggio 1940, residente a frazione

in nome proprio e in nome e per conto della società "A.M.C. COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Monticello Conte Otto, Via A. Fogazzaro n. 52, P. Iva e numero iscrizione Registro imprese di Vicenza 02826540243, quale Amministratore Unico e rappresentante della predetta società, FILIPPI UGO, nato a Vicenza il 3 giugno 1966, residente ad

CISCATO ARMIDA, nata ad Arcugnano il 18 aprile 1933, residente a

CARTA ANNA, nata a Vicenza il 16 giugno 1961, residente a MENEGATTI GINO, na-

to a Castegnaro l'11 gennaio 1950, residente a

, BALIN PAOLA, nata a  
Vicenza il 26 febbraio 1978, residente a

MENEHINI ITALO, nato a Vicenza il  
5 aprile 1956, residente ad


in virtù della procura speciale da me  
autenticata in data 15.4.2019 al n. 126.685 di rep.,  
in data 12.5.2019 al n. 126.751 di rep. e in data  
13.5.2019 al n. 126.757 di rep., che in originale vie-  
ne allegata a quest'atto sotto la lettera B), Arch.  
Leonardo MARTINI, nato a Campodoro il 10 gennaio 1960,  
in rappresentanza della Società "Edilvilla s.r.l.",  
con sede a Castegnaro, in Via Ca' Storta n. 21, ivi  
domiciliato, codice fiscale e partita IVA 00694800244,  
iscritta nel Registro delle Imprese di Vicenza al nu-  
mero VI-147580 di REA, capitale sociale Euro 500.000,  
in qualità di Amministratore Unico della società stes-  
sa, e quale Procuratore dei Signori Alessandro Campa-  
gnaro, nato a Vicenza il 4 settembre 1971,

e Michele Dainese,  
nato a Mezzolombardo (TN) il 25 agosto 1969, residente  
a

giusta procura  
speciale del 17 ottobre 2018 nn. 36.696/36.702 Rep.  
Notaio Mario Misomalo di Vicenza, che si allega al  
presente atto sub "C", Giancarlo SALIN, nato a Torri  
di Quartesolo il 2 febbraio 1938, residente a v

dell'identità persona-  
le, veste e poteri dei quali io Notaio sono certo,  
hanno scritto in mia presenza la loro firma in calce  
all'atto che precede sul sesto foglio e a margine dei  
primi cinque fogli alle ore 10 e 05'. Vicenza, Contrà  
Sant'Antonio n. 3, ventuno novembre duemiladiciannove.

f.to Paolo Dianese Notaio



ALBANI A 1.1.44752 1210

Repertorio n. 30729

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto

- MENEGETTI VITTORIO, nato a Vicenza l' 11 dicembre 1931, residente

a \_\_\_\_\_ che dichiara di es-

sere coniugato in comunione legale, ma che i beni oggetto del presente at-

to sono beni personali, dichiarandosi PROPRIETARIO per la quota indivisa

di un terzo DEI SEGUENTI IMMOBILI siti al foglio 41 del Comune di VICEN-

ZA,: Lotto 1 - mapp. 889 di are 0.11, 993 di are 6.45 e 1000 di are 1.22 -

superficie reale mq. 789 - superficie catastale mq. 778 - Lotto 2 - mapp.

999 di are 1.50 e 994 di are 6.32 - superficie reale mq. 793 - superficie cata-

stale mq. 782,

conferisce al signor ZORZAN RENZO, nato a Vicenza il 23 aprile 1947, re-

sidente a \_\_\_\_\_

procura speciale al fine di fargli compiere in nome del sottoscritto e per con-

to dello stesso, oltre che in nome proprio per i beni di cui è egli stesso pro-

prietario e in rappresentanza di altri, con la specifica autorizzazione ex art.

1395 c.c. di contrarre quindi con se stesso e in rappresentanza di terzi, il se-

guente atto:

Sottoscrizione dell'atto di modifica della convenzione urbanistica del 15 lu-

glio 2014 n. 1693 Racc. e n. 27967 Rep., registrata a Vicenza-1 il 21 luglio

2014 al n. 65 atti pubblici, trascritta a Vicenza il 6 agosto 2014 ai nn. 13134


R.G. e 9995 R.P. allora siglata fra tra il Comune di Vicenza ed il Consorzio

PAC 3 Campedello, Edilvilla s.r.l., la Società Agricola Verde Più, i Sigg.

Campagnaro Alessandro, Dainese Michele, Palin Lucio, Carbone Antonia e



*[Handwritten signature]*



Salin Giancarlo per l'urbanizzazione del Piano Urbanistico Attuativo C13 in  
località Campedello, Vicenza.

La presente procura si intende conferita anche per l'espletamento di tutte le  
attività necessarie, complementari ed accessorie a quelle sopra descritte  
che il procuratore riterrà necessarie ai fini della formalizzazione degli atti,  
da esaurirsi in unico contesto.

Dichiara il sottoscritto di ritenere per fermo, valido ed ineccepibile quanto  
verrà operato dall'eletto procuratore, che assume come diretta espressione  
della propria volontà, obbligandosi fin d'ora al puntuale adempimento degli  
obblighi assunti. Egli dichiara, infine, che il contenuto degli atti per i quali  
viene conferita procura, è stato dal sottoscritto preventivamente esaminato  
e pertanto solleva fin d'ora il procuratore da ogni responsabilità dichiarando  
che l'operato di quest'ultimo è stato assentito e corrisponde esattamente al-  
le istruzioni conferite.

*Meneghetti Vittorio*

Repertorio n. 32729

**AUTENTICA DI FIRMA**

Certifico io sottoscritto dr. FRANCESCO DE STEFANO, Notaio in Schio, i-  
scritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Vicenza e Bassa-  
no del Grappa, che il signor

MENEGHETTI VITTORIO, nato a Vicenza l' 11 dicembre 1931, residente a

della cui identità personale io Notaio sono certo, ha apposto in mia presen-

za la propria firma in calce all'atto che precede. \_\_\_\_\_


Io notaio ho dato alla parte lettura dell'atto, da me predisposto sotto forma

di scrittura privata. \_\_\_\_\_

Schio, via Belfiore n. 7, in data quindici maggio duemiladiciannove. \_\_\_\_\_

*Francesco...*  


*...*



Repertorio n. 126.685, 126.751, 126.757

**PROCURA SPECIALE**

Premesso che tutti gli immobili più avanti citati sono siti al foglio 41 del Comune di VICENZA, ciò premesso, i sottoscritti

- MENEGHETTI ADRIANO, nato a Vicenza il 15 novembre 1934, residente a , Via

che dichiara di essere coniugato in comunione legale, ma che i beni oggetto del presente atto sono beni personali,

- MENEGHETTI GIAMPAOLO, nato a Vicenza il 21 novembre residente a , Via

che dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni, PROPRIETARI IN TRE QUOTE UGUALI INDIVISE DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 1 - mapp. 889 di are 0.11, 993 di are 6.45 e 1000 di are 1.22 - superficie reale mq. 789 - superficie catastale mq. 778 - Lotto 2 - mapp. 999 di are 1.50 e 994 di are 6.32 - superficie reale mq. 793 - superficie catastale mq. 782,

- PEGORARO FABRIZIO, nato a Vicenza il 28 febbraio 1966, residente a , Viale

e  
- GALVANETTO LUCIA, nata a Schio il 12 marzo 1969, residente a Viale

, che dichiarano di essere coniugi in separazione dei beni, PROPRIETARI DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 4 - mapp. 984 di are 5.05 - superficie reale mq. 505 - superficie catastale mq. 505;

- LAMESSO MICHELE, nato a Vicenza il 29 maggio 1971, residente a

e  
- PANAROTTO ISABELLA, nata a Vicenza il 13 maggio 1972, residente a

che dichiarano di essere coniugi in separazione dei beni, PROPRIETARI DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 5 - mapp. 985 di are 4.42 e 989 di are 1.87 - superficie reale mq. 637 - superficie catastale mq. 629,

- MONTENEGRO FERDINANDO, nato a Tripoli (Libia) il 28 dicembre 1945, residente ad

e  
- LIBRALON MARIA BERICA, nata a Vicenza il 1° ottobre 1954, residente ad

che dichiarano di essere coniugi in regime di separazione dei beni, PROPRIETARI DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 6a - mapp. 1010 di are 0.13, 890 di are 1.46, 893 di are 3.16, 991 di are 1.05 e 901 di are 1.01 - superficie reale mq. 681 - superficie catastale mq. 681, e Lotto 6c - mapp. 892

di are 0.15, 894 di are 1.62, 900 di are 1.38, 905 di are 1.59 e 911 di are 1.87 - superficie reale mq. 667 - superficie catastale mq. 661,  
- CISCO LIDIA, nata a Nanto (VI) l' 11 dicembre 1949, residente a

che dichiara di essere coniugata in regime di comunione legale dei beni col Signor  
- MENEGATTI GINO, nato a Castegnero (VI) l' 11 gennaio 1950, residente a

, PROPRIETARIA DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 6b - mapp. 988 di are 4.35 e 898 di are 2.68 - superficie reale mq. 706 - superficie catastale mq. 703;

- STECCA FLAVIO, nato a Longare (VI) il 17 luglio 1959, residente a

- ROSA NERI, nata ad Arcugnano (VI) il giorno 24 febbraio 1961, residente a

che dichiarano di essere coniugi in regime di comunione legale, PROPRIETARI DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 6d - mapp. 897 di are 3.42 e 910 di are 3.23 - superficie reale mq. 669 - superficie catastale mq. 665,

- BALIN PAOLA, nata a Vicenza il 26 febbraio 1978, residente a

che dichiara di essere coniugata in regime di separazione dei beni, PROPRIETARIA DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 7 - mapp. 906 di are 1.43 e 908 di are 14.77 - superficie reale mq. 1633 - superficie catastale mq. 1620,

- Riello Roberto, nato a Vicenza il 10 ottobre 1956, per "RIELLO GINO S.N.C. DI RIELLO ROBERTO & C.", con sede legale in Longare (VI), Via Bugano n. 54, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza: 01782180242, REA n. VI-183974, quale socio amministratore e legale rappresentante della predetta società, a questo atto autorizzato ai sensi dei patti sociali, PROPRIETARIA DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 8 - mapp. 902 di are 5.00, 936 di are 0.92, 939 di are 1.09 e 914 di are 4.95 - superficie reale mq. 1211 - superficie catastale mq. 1196,

- GUARATO PIETRO, nato a Longare (VI) il 28 maggio 1942, residente a

, e  
- FRANCESCHETTO LUISA ELDA, nata a Longare (VI) il giorno 9 agosto 1943, residente a

, che dichiarano di essere coniugi in comunione legale, PROPRIETARI DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 9 - mapp. 915 di are



4.17 e 918 di are 3.41 - superficie reale mq. 759 -  
superficie catastale mq. 758;

- GUARATO FILIPPO, nato a Noventa Vicentina (VI) il 12  
agosto 1992, residente a Via

( che dichiara di essere di stato  
civile libero, PROPRIETARIO DEI SEGUENTI MAPPALI:

Lotto 10 - mapp. 938 di are 0.64, 925 di are 0.80, 921  
di are 0.12 e 916 di are 2.24 - superficie reale mq.  
380 - superficie catastale mq. 380;

- SARTORI ALESSANDRO, nato a Vicenza il 4 marzo 1980,  
residente ad

( che dichiara di essere celibe, PROPRIETA-  
RIO DEI SEGUENTI MAPPALI:

Lotto 11 - mapp. 924 di are 0.94, 944 di are 0.87, 928  
di are 1.68 e 919 di are 1.94 - superficie reale mq.  
545 - superficie catastale mq. 543;

- GALLETTO ROBERTO, nato a Padova (PD) il giorno 7  
gennaio 1966, residente a

( che dichiara di essere coniu-  
gato in regime di separazione dei beni, PROPRIETARIO  
DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 12 - mapp. 945 di are  
0.84, 953 di are 0.87, 931 di are 3.08 e 929 di are  
1.10 - superficie reale mq. 593 - superficie catastale  
mq. 589;

- CARTA BRUNO, nato a Vicenza il 15 gennaio 1958, do-  
miciliato per la carica presso la sede sociale, il  
quale interviene al presente atto non in proprio, ma  
in nome e per conto della società "CARTA BRUNO E FIGLI  
S.R.L." con socio unico, con sede in Vicenza, Strada  
di San Rocco n. 52, capitale sociale euro 100.000,00,  
codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Regi-  
stro delle Imprese di Vicenza: 03203590249, REA n.  
VI-306987, quale Amministratore Unico della società, a  
questo atto autorizzato ai sensi di statuto sociale,  
PROPRIETARIA DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 13a - mapp.  
935 di are 2.75 e 941 di are 2.82 - superficie reale  
mq. 564 - superficie catastale mq. 557;

- CARTA ANNA, nata a Vicenza il 16 giugno 1961, resi-  
dente a

( , che dichiara di essere di stato civile libero,  
PROPRIETARIA DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 13b - mapp.  
937 di are 3.80 e 923 di are 1.56 - superficie reale  
mq. 544 - superficie catastale mq. 536;

- CARLI GIOVANNI, nato a Vicenza il 23 settembre 1971,  
residente a

e

- BERSAN ERIKA, nata a Vicenza il 16 maggio 1973, re-  
sidente a

( che dichiarano di essere coniugi in regime di  
separazione dei beni, PROPRIETARI DEI SEGUENTI MAPPALI:

Lotto 14 - mapp. 922 di are 5.11 e 946 di are 0.70 -  
superficie reale mq.585 - superficie catastale mq. 581;  
- BIASIOLO LUCIANO, nato a Vicenza il 17 giugno 1939,  
residente a

e  
- MELOTTI SPERANZA, nata a Chiampo (VI) il 20 novembre  
1947, residente a

che dichiarano di essere coniugi in  
regime di comunione legale dei beni, PROPRIETARI DEI  
SEGUENTI MAPPALI: Lotto 15 - mapp. 942 di are 5.93 -  
superficie reale mq.593 - superficie catastale mq. 593;  
- FANCHIN ENRICO, nato a Vicenza il 15 agosto 1964,  
residente a

che dichiara di essere celibe, PRO-  
PRIETARIO DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 16 - mapp. 947  
di are 0.08 e 951 di are 5.77 - superficie reale mq.  
594 - superficie catastale mq. 585;  
- FERRO RITA, nata a Castegnero (VI) il 12 aprile  
1941, residente a

che dichiara di essere di  
stato civile libero, PROPRIETARIA DEI SEGUENTI MAPPALI:  
Lotto 17a - mapp. 932 di are 1.12, 957 di are 0.62 e  
962 di are 4.88 - superficie reale mq. 685 - superfi-  
cie catastale mq. 662; Lotto 17b - mapp. 933 di are  
0.18, 954 di are 0.08, 958 di are 0.60 e 963 di are  
5.76 - superficie reale mq. 685 - superficie catastale  
mq. 662;

- SALIN GIANCARLO, nato a Torri di Quartesolo (VI) il  
2 febbraio 1938, residente a

i che dichiara di  
essere coniugato in regime di separazione dei beni,  
PROPRIETARIO DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 18 - mapp.  
959 di are 0.10 e 964 di are 11.42 - superficie reale  
mq. 1191 - superficie catastale mq. 1152; Lotto "Pri-  
vato Est" - mapp. 982 di are 1.10 - superficie reale  
mq. 110 - superficie catastale mq. 110;

- PREVIATO CINZIA, nata a Lusia (RO) il 27 febbraio  
1965, residente in

, vedova, e

- PEGORARO ALESSIO, nato a Valdagno il 26/11/1981, ce-  
libe, residente in Via

a PROPRIETARI 3/4

(tre quarti) Sig.ra Previato Cinzia 1/4 (un quarto)  
Sig. Pegoraro Alessio DEI SEGUENTI MAPPALI:

Lotto 19 - mapp. 948 di are 7.78, 967 di are 0.88 e  
972 di are 0.12 - superficie reale mq. 878 - superfi-  
cie catastale mq. 878; Lotto "Privato Ovest" - mapp.  
966 di are 1.01 e 971 di are 0.13 - superficie reale  
mq. 114 - superficie catastale mq. 114;

- MENEHINI ANGELO, nato a Montegaldella (VI) il gior-

*P. M. S. P.*



no 9 maggio 1940, residente a \_\_\_\_\_  
frazione \_\_\_\_\_, codice

fiscale: \_\_\_\_\_, che dichiara di essere  
di stato civile libero;

- MENEGHINI LUISELLA, nata a Vicenza (VI) il giorno 15  
novembre 1966, residente ad \_\_\_\_\_ Via  
\_\_\_\_\_, codice fiscale: \_\_\_\_\_, che di-

chiara di essere coniuge in regime di comunione legale  
dei beni con il Sig.

- FILIPPI UGO, nato a Vicenza (VI) il giorno 3 giugno  
1966, residente ad \_\_\_\_\_ Via  
\_\_\_\_\_, codice fiscale: \_\_\_\_\_

- MENEGHINI DANIELA, nata a Vicenza (VI) il giorno 9  
aprile 1960, residente a \_\_\_\_\_, Via delle  
I \_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_

che dichiara di essere di stato civile libero;

- MENEGHINI ITALO, nato a Vicenza (VI) il giorno 5 a-  
prile 1956, residente ad \_\_\_\_\_, Via  
\_\_\_\_\_, codice fiscale: \_\_\_\_\_

che dichiara di essere coniugato in regime di separa-  
zione dei beni;

- CISCATO ARMIDA, nata ad Arcugnano (VI) il giorno 18  
aprile 1933, residente a \_\_\_\_\_, Via  
n. \_\_\_\_\_, codice fiscale: \_\_\_\_\_, che di-

chiara di essere di stato civile libero;

PROPRIETARI DEI SEGUENTI MAPPALI:

Lotto 20 - mapp. 965 di are 7.55, 970 di are 1.01 e  
975 di are 4.68 - superficie reale mq. 1326 - superfi-  
cie catastale mq. 1324 - PROPRIETARI: Meneghini Angelo  
per la quota di 126/225 (centoventisei duecentoventi-  
cinesimi), Ciscato Armida per la quota di 66/225  
(sessantasei duecentoventicinquesimi), Meneghini Da-  
niela, Meneghini Italo e Meneghini Luisella per la  
quota di 11/225 (undici duecentoventicinquesimi) cia-  
scuno;

- MENEGHINI ANGELO nato a Montegaldella (Vi) il 9 mag-  
gio 1940 residente a \_\_\_\_\_), fra-  
zione \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ codice fiscale

\_\_\_\_\_ il quale qui interviene in nome e per  
conto della società A.M.C. COSTRUZIONI S.R.L. con sede  
legale in Monticello Conte Otto (Vi) Via A. Fogazzaro  
n. 52 P. Iva e numero iscrizione Registro imprese di  
Vicenza 02826540243 rea VI-277466 quale Amministratore  
Unico e legale rappresentante della predetta società  
PROPRIETARIA DEI SEGUENTI MAPPALI:

Lotto 21 - mapp. 974 di are 6.52 - superficie reale  
mq. 652 - superficie catastale mq. 652;

- RICASOLI ROBERTO nato a Bolzano (BZ) il giorno 23  
marzo 1964, residente a \_\_\_\_\_  
r \_\_\_\_\_, codice fiscale: F

- BAU' SABRINA nata a Cittadella (PD) il giorno 18 novembre 1969, residente a

n. codice fiscale: i quali dichiarano di essere coniugati in regime di separazione dei beni; PROPRIETARI DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 22a - mapp. 983 di are 4.46 e 979 di are 2.37 - superficie reale mq. 709 - superficie catastale mq. 683;

conferiscono a **ZORZAN RENZO**, nato a Vicenza il 23 aprile 1947, residente a Strada del Tormeno n. 141/F, **ZRZ 362 47D23L8401**, che dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni, PROPRIETARIO DEI SEGUENTI MAPPALI: Lotto 3 - mapp. 823 di are 1.57 e 1008 di are 3.54 - superficie reale mq. 516 - superficie catastale mq. 511,

procura speciale al fine di fargli compiere in nome dei componenti e per conto degli stessi, oltre che in nome proprio per i beni di cui è egli stesso proprietario, con la specifica autorizzazione ex art. 1395 c.c. di contrarre quindi con se stesso,

il seguente atto: Sottoscrizione dell'atto di modifica della convenzione urbanistica del 15 luglio 2014 n. 1693 Racc. e n. 27967 Rep.S, registrata a Vicenza-1 il 21 luglio 2014 al n. 65 atti pubblici, trascritta a Vicenza il 6 agosto 2014 ai nn. 13134 R.G. e 9995 R.P. allora siglata fra tra il Comune di Vicenza ed il Consorzio PAC 3 Campedello, Edilvilla s.r.l., la Società Agricola Verde Più, i Sigg. Campagnaro Alessandro, Dainese Michele, Palin Lucio, Carbone Antonia e Salin Giancarlo per l'urbanizzazione del Piano Urbanistico Attuativo C13 in località Campedello, Vicenza.

Suddetta procura si intende conferita anche per l'espletamento di tutte le attività necessarie, complementari ed accessorie a quelle sopra descritte che il procuratore riterrà necessarie ai fini della formalizzazione degli atti, da esaurirsi in unico contesto.

Dichiarano i sottoscritti di ritenere per fermo, valido ed ineccepibile quanto verrà operato dall'eletto procuratore, che assumono come diretta espressione della propria volontà, ed a ciascuno pienamente opponibile e vincolante, obbligandosi fin d'ora al puntuale adempimento degli obblighi assunti nei suddetti atti. Essi dichiarano, infine, che il contenuto degli atti per i quali viene conferita procura, è stato dagli stessi preventivamente esaminato e pertanto sollevano fin d'ora il procuratore da ogni responsabilità dichiarando che l'operato di quest'ultimo è stato assentito e corrisponde esattamente alle istruzioni conferite.

F.to Isabella Panarotto  
Meneghini Daniela

Meneghini Luisella  
Salin Giancarlo

Meneghetti Adriano                      Meneghetti Giampaolo

Alessandro Sartori                      Sabrina Baù

Roberto Ricasoli                      Melotti Speranza

Biasiolo Luciano                      Guarato Pietro

Franceschetto Luisa Elda              Ferro Rita

Pegoraro Fabrizio                      Galvanetto Lucia

Cisco Lidia                              Libralon Maria Berica

Montenegro Ferdinando              Erika Bersan

Carli Giovanni                          Flavio Stecca

Neri Rosa                                Bruno Carta

Michele Lamesso                      Alessio Pegoraro

Cinzia Previato                      Galletto Roberto

Enrico Fanchin                      Riello Roberto

Guarato Filippo                      Meneghini Angelo

Filippi Ugo                              Ciscato Armida

Anna Carta                              Gino Meneghetti

Paola Balin                              Meneghini Italo

Paolo Dianese notaio

Repertorio n. 126.685

Certifico io DR. PAOLO DIANESE, Notaio in Vicenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, che i Signori:

PANAROTTO ISABELLA, nata a Vicenza il 13 maggio 1972, residente a Vicenza

MENE-

GHINI LUISELLA, nata a Vicenza il 15 novembre 1966, residente ad

MENEGHI-

NI DANIELA, nata a Vicenza il 9 aprile 1960, residente a

SALIN

GIANCARLO, nato a Torri di Quartesolo (VI) il 2 febbraio 1938, residente a

Viale

, MENEGHETTI ADRIANO, nato a Vicenza il 15 novembre 1934, residente a

, Via

, MENEGHETTI GIAMPAOLO, nato a Vicenza il 21 novembre 1941, residente a

Via

SARTORI ALESSANDRO, nato a Vicenza il 4 marzo 1980, residente ad

Viale

BAU' SABRINA, nata a Cittadella (PD) il 18 novembre 1969, residente a

RICA-

SOLI ROBERTO, nato a Bolzano (BZ) il 23 marzo 1964, residente a

MELOTTI

SPERANZA, nata a Chiampo (VI) il 20 novembre 1947, residente a

Via

BIASIOLO LU-

CIANO, nato a Vicenza il 17 giugno 1939, residente a

, GUARATO PIETRO, nato a

Longare (VI) il 28 maggio 1942, residente a

FRANCESCHETTO LUISA ELDA, nata a Longare (VI) il 9 agosto 1943, residente a

FERRO RITA, nata a Castegnero (VI) il 12 aprile 1941, residente a

PEGORARO FABRIZIO, nato a Vicenza il 28

febbraio 1966, residente a

GALVANETTO LUCIA, nata a Schio il 12 marzo 1969, residente a Viale

CISCO LIDIA, nata a Nanto (VI) il 11 dicembre 1949, residente a Viale

LIBRALON MARIA BERICA, nata a Vicenza il 1° ottobre 1948, residente ad

MONTENEGRO FERDINANDO, nato a Tripoli (Libia) il 28 dicembre 1945, residente ad

BERSAN ERIKA, nata a Vicenza il 16 maggio 1973, residente a Via

CARLI GIOVANNI, nato a Vicenza il 23 settembre 1971, residente a Via STECCA

FLAVIO, nato a Longare (VI) il 17 luglio 1959, residente a Via ROSA NERI, nata

ad Arcugnano (VI) il 24 febbraio 1961, residente a Via CARTA BRUNO, nato a

Vicenza il 15 gennaio 1958, domiciliato per la carica presso la sede sociale, non in proprio, ma in nome e per conto della società "CARTA BRUNO E FIGLI S.R.L." con socio unico, con sede in Vicenza, Strada di San Rocco n. 52, capitale sociale euro 100.000,00, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza: 03203590249, quale Amministratore Unico della società, a questo atto autorizzato ai sensi di statuto sociale, LAMESSO MICHELE, nato a Vicenza il 29 maggio 1971, residente a

PEGORARO ALESSIO, nato a Valdagno il 26/11/1981, residente in

PREVIATO CINZIA, nata a Lusina (RO) il 27 febbraio 1965, residente in

GALLETTO ROBERTO, nato a Padova (PD) il 7 gennaio 1966, residente a

FANCHIN ENRICO, nato a Vicenza il 15 agosto 1964, residente a

RIELLO ROBERTO, nato a Vicenza il 10 ottobre 1956, in rappresentanza della società "RIELLO GINO S.N.C. DI RIELLO ROBERTO & C.", con sede in Longare (VI), Via Bugano n. 54, ivi domiciliato, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza: 01782180242, quale socio amministratore e rappresentante della predetta società, a quest'atto autorizzato ai sensi dei patti sociali, GUARATO FILIPPO, nato a Noventa Vicentina (VI) il 12 agosto 1992, residente a Via

della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno firmato l'atto che precede in mia presenza sul secondo foglio e a margine del primo.

Vicenza, Via De Nicola n.8, quindici aprile duemiladi-  
ciannove.

*F. M. Steen*



F.to Paolo Dianese notaio

Repertorio n. 126.751

Certifico io DR. PAOLO DIANESE, Notaio in Vicenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, che i Signori:

MENEGHINI ANGELO, nato a Montegaldella (VI) il 9 maggio 1940, residente a frazione a in nome proprio e

in nome e per conto della società "A.M.C. COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Monticello Conte Otto, Via A. Foggazzaro n. 52, P. Iva e numero iscrizione Registro imprese di Vicenza 02826540243, quale Amministratore Unico e rappresentante della predetta società, FILIPPI UGO, nato a Vicenza il 3 giugno 1966, residente ad

Via , CISCATO ARMIDA, nata ad Arcugnano (VI) il 18 aprile 1933, residente a

Via , della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno scritto in mia presenza la loro firma sul foglio che precede e a margine del primo foglio.

Vicenza, Via Boselli n. 15, dodici maggio duemiladiciannove.

F.to Paolo Dianese notaio

Repertorio n. 126.757

Certifico io DR. PAOLO DIANESE, Notaio in Vicenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, che i Signori:

CARTA ANNA, nata a Vicenza il 16 giugno 1961, residente a Via ), MENEGATTI GINO, nato

a Castegnaro (VI) l' 11 gennaio 1950, residente a Viale BALIN PAOLA, nata

a Vicenza il 26 febbraio 1978, residente a

Via MENEGHINI ITALO, nato a Vicenza il 5 aprile 1956, residente ad

Via , della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno scritto in mia presenza la loro firma sul foglio che precede e a margine del primo foglio.

Vicenza, Contrà Sant'Antonio n. 3, tredici maggio duemiladiciannove.

F.to Paolo Dianese notaio

2000 c = 44752

Repertorio n. 36.696/36.702

PROCURA SPECIALE



Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, i sottoscritti:

- CAMPAGNARO ALESSANDRO nato a Vicenza il 4 settembre 1971 residente a Viale 2, codice fiscale:

il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni identificato con carta di identità n. /

rilasciata dal Comune di Vicenza in data 4 giugno 2010

- DAINESE MICHELE nato a Mezzolombardo (TN) il 25 agosto 1969 residente a in Viale 3, codice fiscale:

identificato con carta di identità n.

rilasciata dal Comune di Vicenza in data 25 settembre 2014

il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di titolare dell'impresa individuale denominata "AZIENDA AGRICOLA DAINESE MICHELE" sita in Vicenza, Viale della Serenissima n. 74, REA VI-217515, iscritta con la qualifica di piccolo imprenditore (sezione speciale) - IMPRESA AGRICOLA (sezione speciale) presso il Registro Imprese CCIAA di Vicenza e codice fiscale n. partita iva: 02179960246;

- PALIN LUCIO nato a Castegnero (VI) il giorno 8 aprile 1952

codice fiscale:

Handwritten signature and a circular notary seal for 'NOTAIO IN VICENZA'.



identificato con carta di identità n. \_\_\_\_\_ lasciata dal

comune di Vicenza in data 21 maggio 2010

- CARBONE ANTONIA nata a Vicenza il 24 giugno 1959

codice fiscale:

identificata con carta di identità n. \_\_\_\_\_ lasciata dal

comune di Vicenza in data 31 maggio 2012

entrambi residenti a \_\_\_\_\_ Viale 1

i quali dichiarano di essere coniugati in regime di separazione dei beni

conferiscono procura speciale al signor:

- Martini Arch. Leonardo nato a Campodoro (PD) il 10 gennaio

1960, residente in \_\_\_\_\_ via

codice fiscale

affinchè, in nome e per conto di essi mandanti comparenti, abbia sottoscrivere con il Comune di Vicenza la convenzione di

lottizzazione relativa alla variante al "PAC 2/3.Piano Urbanistico

attuativo 2/3 in località Campedello" P.U.A, (schema

della convenzione adottato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 126 del 5/9/18) assumendo ogni onere ed impegno

conseguente e a compiere in tale sede tutti gli atti necessari

ed opportuni per la realizzazione dei fini di cui alla premessa,

con ogni più ampia facoltà al riguardo per il nominativo

procuratore, tra cui quella di contrarre in concorso con se


medesimo quale ditta lottizzante in proprio o per società da

se stesso rappresentata.

La presente procura è irrevocabile, fermo l'onere del rendi-  
conto del procuratore e da esaurirsi in un unico contesto.

(1)dele:"nominativo"adde:"nominato". Una postilla.


Castegnero, 15 ottobre 2018.



Repertorio n. 36.696

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto Dottor MARIO MISOMALO Notaio in Vi-  
cenza ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti  
di Vicenza e Bassano del Grappa, che l'atto che precede è sta-  
to firmato alle ore *dieci e mezzo* e *minuti Trente*  
del giorno quindici del mese di ottobre duemiladiciotto, pre-  
via lettura da parte mia, in calce, in mia presenza dalle per-  
sone appresso indicate, di identità personale, veste e poteri  
come in atto precisati, a me certi:



- CAMPAGNARO ALESSANDRO nato a Vicenza il 4 settembre 1971 re-  
sidente a                    1 Viale

- DAINESE MICHELE nato a Mezzolombardo (TN) il 25 agosto 1969  
residente a                    viale

Castegnero (VI), frazione Ponte, via Veneto n. 1 - quindici  
ottobre duemiladiciotto.



Castegnaro, 17 ottobre 2018

*Palin Lucio*

*Carbone Antonia*

Repertorio n. 36.702

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto Dottor Mario Misomalo Notaio in Vi-  
cenza ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti  
di Vicenza e Bassano del Grappa, che l'atto che precede è stato  
firmato alle ore *un'ora e un'unti. quaranta*  
del giorno diciassette del mese di ottobre duemiladiciotto,  
previa lettura da parte mia, in calce, in mia presenza dalle  
persone appresso indicate, di identità personale; a me certa:

- PALIN LUCIO nato a Castegnaro (VI) il giorno 8 aprile 1952
- CARBONE ANTONIA nata a Vicenza il 24 giugno 1959

entrambi residenti a Viale

Castegnaro, frazione Ponte, via Veneto n.1 - diciassette otto-  
bre duemiladiciotto.

*Mario Misomalo*



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI

Vicenza *20/11/2020*

*Roberto Diasev*



